



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 32/23 del 31/07/2023

Oggetto: ABROGAZIONE DELLE DELIBERAZIONI N. 24 DEL 13 LUGLIO 2009 E N. 5 DEL 15 GENNAIO 2021 IN TEMA DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Servizio proponente: 20 DIRETTORE GENERALE

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Andrea Franci

Presenti: Mauro Bellandi, Ilaria Bonaventura, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, Gaetano Malia, Elena Porciatti

Assenti: Irene Micali, Francesco Romizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 13 luglio 2009 che ha approvato il "*Regolamento recante la definizione di criteri per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 72 della legge 133/2008, come modificata dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di trattenimento in servizio e di risoluzione del rapporto di lavoro*";
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/21 del 15 gennaio 2021 recante la "*Ricognizione dei criteri per l'attuazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla deliberazione del CdA n. 24 del 13 luglio 2009 e ss.mm.ii.*";
- Valutato che l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro introdotto dall'art. 72 comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – che consente alle amministrazioni, con decisione motivata in riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, di operare una risoluzione del contratto individuale di lavoro con quei dipendenti, anche dirigenti, che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall'età anagrafica – non costituisca più un utile strumento orientato al rinnovo dell'organico aziendale e alla progressiva riduzione della dotazione organica complessiva, secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 141 del 23 febbraio 2015, recante gli "*Indirizzi agli enti dipendenti per l'adozione degli atti conseguenti all'analisi organizzativa*", la cui efficacia deve ritenersi definitivamente esaurita, a seguito dell'attuazione - nel corso degli anni - del progressivo decremento della spesa di personale e dell'assottigliamento della dotazione organica complessiva in termini di unità di personale di cui l'Azienda dispone;
- Tenuto conto dei piani di sviluppo aziendale formulati sul medio termine, da cui emerge l'esigenza di garantire non solo la stabilità numerica del personale in servizio, ma anche il suo progressivo graduale incremento - coerentemente con la pianificazione delle risorse umane approvata dal CdA per il triennio 2022/2024 e il triennio 2023/2025 - i cui primi risultati, in una logica di netta inversione di tendenza rispetto al passato, rappresentano la concreta realizzazione degli obiettivi di rinnovo della forza lavoro, attraverso l'immissione nel ciclo produttivo di nuove risorse umane;
- Considerato pertanto che l'abrogazione delle deliberazioni del CdA n. 24 del 13 luglio 2009 e n. 5/21 del 15 gennaio 2021 – che hanno reso sostanzialmente obbligatorio in Azienda il ricorso alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti indistintamente dei dipendenti e dei dirigenti in possesso dei requisiti per il recesso – rappresenta un'efficace misura di accompagnamento onde garantire non solo la stabilità

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

della dotazione organica in termini di forza-lavoro disponibile, ma anche il progressivo incremento delle dotazioni di cui l'Azienda dispone, contribuendo a *sterilizzare* o quantomeno a contenere l'effetto potenzialmente negativo tra il saldo delle risorse immesse a seguito di nuove assunzioni e le cessazioni di personale, vieppiù se disposte in via unilaterale dall'Azienda;

- Dato atto della competenza del Consiglio di Amministrazione ad emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, a norma dell'art. 3 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo;

DELIBERA

1. Di abrogare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 13 luglio 2009 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/21 del 15 gennaio 2021 di talché, venendo meno i *"criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie"* (parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 54803 - P - 18/08/2021), l'Azienda a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo online, non applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro introdotto dall'art. 72 comma 11 del D.L. 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, nei confronti dei propri dipendenti e dirigenti.
2. Di confermare, quanto al resto, il limite ordinamentale al compimento dei sessantacinque anni di età, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101- convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 30 ottobre 2013 n. 125 - secondo cui *"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*.
3. Di assicurare la pubblicità integrale della presente deliberazione mediante pubblicazione all'Albo on-line dell'Azienda.

La presente Deliberazione viene adottata con la seguente votazione:

- Favorevoli: n. 5 (Del Medico, Bellandi, Gemmiti, Giordano, Malia)
- Astenuti: n. 2 (Bonaventura, Porciatti)
- Contrari: n. (-----)

IL SEGRETARIO
Andrea Franci

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*